



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Via G.Marconi,9-58033 Castel del Piano- <http://www.comune.casteldelpiano.gr.it>

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO PER IL PERIODO DI TRE ANNI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023

CODICE CIG: Z2F2F3A763

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 -Oggetto del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker (ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS (già ISVAP)) di assistenza, per la predisposizione, la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi del Comune di Castel del Piano e comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività specialistiche:

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui è soggetto il Comune,
- individuazione delle soluzioni più efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell’ente, analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell’ente;
- avviso dei premi in scadenza;
- assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Comune di Castel del Piano dovesse trovarsi nella veste di danneggiato;
- supporto formativo del personale dell’ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri.
- redazione dei capitolati e dei documenti di gara elaborati sulla base delle esigenze reali dell’ente, e assistenza in fase di aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Castel del Piano. Comprende in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione dei rischi, delle necessità assicurative e problematiche del Comune di Castel del Piano;
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;

- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'ente;
- f) Assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- g) Assistenza nell'esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal comune e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del Comune, indicati nelle polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- h) Fornitura agli uffici preposti del Comune di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- i) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero con: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativamente alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Castel del Piano;
- l) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- m) Assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del decreto legislativo n. 50/2016 e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- n) Assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., D.Lgs. 106/2009;
- o) Assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- p) Assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del Comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile a carico dei locatari);
- q) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una relazione contenente il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni polizza;
- r) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- s) Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
- t) Attività di formazione e informazione del personale del Comune, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche, che più generiche, inerenti la gestione

amministrativa e contabile del programma assicurativo;

u) Attività di informazione e aggiornamento del Comune, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'ente pubblico.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni tre, a decorrere dalla data di comunicazione dell'affidamento, con possibilità di una eventuale proroga di 6 mesi.

L'ente si riserva inoltre il diritto di disdettare il contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna a fornire, entro 15 gg. dalla richiesta, tutti i dati, le informazioni e la documentazione idonea a consentire il graduale passaggio delle competenze a un nuovo Broker o al comune medesimo.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005.

Art. 4 - Situazione assicurativa del Comune di Castel del Piano

Le polizze assicurative del comune, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZA	COMPAGNIA	PREMIO ANNUO	SCADENZA
RC auto	Sara Ass.ni	€ 4.190,00	30/06/23
RC patrimoniale	Lloyd's	€ 3.332,00	30/06/23
Tutela legale	Itas	€ 3.650,00	30/06/23
RCTO	Itas	€ 20.564,00	30/06/23
Furto (pinacoteca)	Unipolsai	€ 1.649,00	30/06/23
All risks	Vittoria Ass.ni	€ 3.000,00	30/06/23
Cvt	Vittoria Ass.ni	€ 1.200,00	30/06/23
Infortuni cumulativa	Vittoria Ass.ni	€ 1.176,00	30/06/23

Art. 5 - Aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1) avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato. Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli elementi previsti nella lettera d'invito. Come già detto nell'avviso pubblico, tutte le fasi della procedura verranno effettuate e gestite mediante l'utilizzo della piattaforma START Toscana.

Art. 6 - Corrispettivi

Il servizio di cui al presente affidamento non comporta per l'ente alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di delega in

presenza di Broker). I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'ente. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

In ogni caso, il Broker avrà diritto al compenso solo per i contratti di assicurazione effettivamente stipulati con la sua assistenza, nulla sarà dovuto dal Comune di Castel del Piano al Broker per le attività svolte nell'ambito dell'incarico affidatogli.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti relativi o non si produca il buon esito relativo alla gara.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto il valore presunto dell'appalto si stima in € 12.250,00 per la durata di anni 3 e considerati eventuali 6 mesi di proroga.

Art. 7 - Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker. Il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Castel del Piano i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Castel del Piano. Non sono imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Castel del Piano le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D. Lgs. novembre 2010, n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.a., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1, del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 9- Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla lettera invito e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;
- mettere a disposizione dell'amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Castel del Piano;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- garantire la piena indipendenza e l'assenza di vincoli, legami con le compagnie assicuratrici.

Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. La società di brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Comune di Castel del Piano s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure di gara per le coperture assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Castel del Piano con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 10 - Svolgimento del servizio

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 11 - Referente del Broker

Il Broker si impegna, dopo l'aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 12 - Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 14 - Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa professionale con un massimale pari o superiore ad €. 2.500.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio.

Art. 15 - Risarcimento danni

Il Comune di Castel del Piano avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il Comune di Castel del Piano si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare il servizio in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato speciale d'oneri.

Art. 16- Verifiche e Controlli

L'amministrazione comunale attraverso il responsabile competente effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, con particolare riferimento ai servizi aggiuntivi proposti, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia. Il servizio competente, verificherà inoltre, in corso di esecuzione, l'accesso e la disponibilità di tutti gli archivi informatici e cartacei, costituiti dal Broker, relativi alla esecuzione del presente appalto. Al fine di evitare quanto indicato all'art. 17 "Risoluzione del Contratto" il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare quanto previsto dal capitolato.

Art. 17- Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nella lettera invito e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Castel del Piano risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Per la particolare connotazione dell'attività professionale del soggetto che eseguirà il servizio, è vietato il subappalto.

Art. 19- Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato per iscritto con firma digitale, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016.

Art. 20 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Grosseto.

È esclusa la competenza arbitrale. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 206, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Il Comune di Castel del Piano dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Castel del Piano.

Art. 22 - Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio del servizio. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 23 - DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto il servizio in oggetto concerne un'attività di natura intellettuale.

Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso la sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 24 - Osservanza Codice di Comportamento

Il Gestore è tenuto ad osservare e far osservare il Codice di comportamento dell'Ente, il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici entrato in vigore il 19 giugno 2013 con DPR 62/2012. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave. Inoltre i contratti conclusi o gli incarichi conferiti in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 sono nulli.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.